

Direzione Tecnica  
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 18/4/2018  
RFI-DTCA0011VA20180001072

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
(secondo indirizzo)  
LORO SEDI

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO DI  
CERTIFICATO DI SICUREZZA**  
(secondo indirizzo)  
LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI  
DI SICUREZZA**  
(secondo indirizzo)  
LORO SEDI

**CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI**  
(secondo indirizzo)  
LORO SEDI

**ITALFERR S.p.A.**  
Direzione Tecnica  
U.O. Sicurezza, Manutenzione ed Interoperabilità  
m.foresta@italferr.it

**MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**  
Direzione generale per il trasporto e le  
infrastrutture ferroviarie  
via Caraci, 36  
00157 ROMA

**AGENZIA NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE FERROVIE**  
Piazza della Stazione, 45  
50123 FIRENZE

**p.c. RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
Sig. Amministratore Delegato e Direttore  
Generale  
SEDE

**Oggetto:** Trasmissione della disposizione di esercizio n. 7 del 18/04/2018

Allegato: 1.

Unita alla presente si trasmette la disposizione di esercizio n. 07 del 18/04/2018 inerente  
"Procedura di interfaccia. Accertamenti e indagini di RFI in caso di incidenti, inconvenienti e  
quasi incidenti ferroviari", che entra in vigore il 31/05/2018.

Per il corretto inoltro delle note istitutive delle Commissioni di indagine da parte delle Imprese

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





Ferrovie interessate, in calce alla presente si riporta l'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata dei Responsabili di RFI di cui all'articolo 3, comma 5, della disposizione di esercizio in oggetto.

Paola Firmi

S.O./Direzione/Direzione Territoriale Produzione	Indirizzo di posta elettronica
Sicurezza di Rete e Qualità	rfi-sdr@pec.rfi.it
Direzione Produzione	rfi-dpr@pec.rfi.it
Torino	rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it
Milano	rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it
Verona	rfi-dpr-dtp.vr@pec.rfi.it
Venezia	rfi-dpr-dtp.ve@pec.rfi.it
Trieste	rfi-dpr-dtp.ts@pec.rfi.it
Genova	rfi-dpr-dtp.ge@pec.rfi.it
Bologna	rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it
Firenze	rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it
Ancona	rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it
Roma	rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it
Napoli	rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it
Reggio Calabria	rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it
Bari	rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it
Palermo	rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it
Cagliari	rfi-dpr-dtp.ca@pec.rfi.it

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 7 del 18 APR. 2018

**“Procedura di interfaccia. Accertamenti e indagini di RFI in caso di incidenti, inconvenienti e quasi incidenti ferroviari.”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale  
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



La presente disposizione è composta di n° 6 pagine



VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le note RFI-SRQ\A0011\P\2016\0001195 del 3/11/2016 e RFI-SRQ\A0011\P\2017\0000721 del 4/7/2017 con cui RFI ha comunicato alle imprese ferroviarie (IF) il format per la richiesta della quantificazione dei danni, nonché la necessità di segnalare anche i danni subiti dai passeggeri e dal personale delle IF stesse, al fine di mettere RFI in condizione di segnalare in modo corretto gli eventi incidentali significativi;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\PEC\P\2018\0000434 del 7/2/2018 con cui RFI ha trasmesso per osservazioni, agli operatori ferroviari interessati, la bozza di disposizione di esercizio inerente “Procedura di interfaccia. Accertamenti e indagini di RFI in caso di incidenti, inconvenienti e quasi incidenti ferroviari.”;

VISTA la nota, prot. TXL U18.0220.01/SGS del 20/2/2018, dell'IF TX Logistic avente per oggetto “Trasmissione commenti per bozza “Procedura di Interfaccia. Accertamenti e indagini in caso di incidenti, inconvenienti e quasi incidenti ferroviari”;

VISTA la nota, prot. ML/ml 18-089 del 21/1/2018, dell'IF InRail avente per oggetto “Osservazioni procedura di interfaccia riguardante gli accertamenti e le indagini di RFI in caso di incidenti, inconvenienti e quasi incidenti ferroviari”;

VISTA la nota, prot. NTV/OP.18/025/P del 22/2/2018, dell'IF Nuovo Trasporto Viaggiatori avente per oggetto “Osservazioni e commenti relativi alla bozza di Disposizione di Esercizio “Procedura di Interfaccia. Accertamenti e indagini di RFI in caso di incidenti, inconvenienti e quasi incidenti ferroviari”;

VISTA la nota, prot. MIR-DT\A0011\P\2018\0000051 del 23/2/2018, dell'IF Mercitalia Rail avente per oggetto “Procedura di interfaccia riguardante gli accertamenti e le indagini di RFI. Trasmissione di osservazioni e commenti”;

VISTA la nota, prot. TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2018\0010425 del 23/2/2018, dell'IF TRENITALIA avente per oggetto “Procedura di interfaccia riguardante gli accertamenti e le indagini di RFI. Commenti e osservazioni da parte di Trenitalia”;

VISTA la nota prot. CT/002/2018 del 27/2/2018, dell'associazione di Imprese Ferroviarie merci FerCargo avente per oggetto “Procedura di interfaccia riguardante gli accertamenti e le indagini di RFI. Consultazione degli operatori ferroviari ai sensi del paragrafo 2.3 delle “Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria” (Allegato A al decreto ANSF n. 4/2012)”;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;





VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2018\0000909 del 22/03/2018, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

emana la seguente:

## DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

### Articolo 1

(Scopo e campo di applicazione)

1. Scopo della presente disposizione di esercizio è la disciplina delle attività di interfaccia fra RFI e gli altri Operatori ferroviari in caso di incidenti, inconvenienti e “quasi incidenti” (nel seguito, sinteticamente definiti “eventi anomali”), in coerenza con i principi stabiliti dall’ANSF nell’Allegato A al decreto n. 4/2012 del 9/8/2012.
2. La presente disposizione di esercizio si applica:
  - a RFI
  - alle Imprese ferroviarie (IF) operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, e per il loro tramite, agli altri attori con compiti di sicurezza con cui intrattengono rapporti contrattuali (p.e. Imprese Appaltatrici (IA) di lavori e prestazioni che possono interferire con la circolazione, operanti per conto di RFI, Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli, Ditte raccordate);
3. Il campo di applicazione della presente disposizione di esercizio è costituito dall’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché dai raccordi privati che si diramano da impianti dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, limitatamente agli eventi anomali noti a RFI.
4. Resta valido quanto disciplinato dalla disposizione di esercizio n. 5 del 19/7/2012 relativamente alla “Procedura da adottare nei confronti del personale delle IF addetto alla condotta in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o di incidenti e inconvenienti che abbiano o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza dei treni e dell’esercizio ferroviario”.

### Articolo 2

(Accertamenti e indagini di RFI)

1. L’allegato A al Decreto ANSF n. 4/2012 del 9/8/2012 ha definito le attribuzioni dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie in relazione agli eventi anomali.

2. RFI, in linea con quanto definito al precedente comma 1 e in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1169/2010 e al decreto legislativo n. 162 del 10/8/2007, in





un'apposita procedura del proprio sistema di gestione della sicurezza (SGS) ha disciplinato i criteri e i principi per garantire che gli eventi anomali siano segnalati, indagati e analizzati.

3. Sulla scorta degli esiti delle indagini e degli accertamenti di cui alla suddetta procedura e in base alle informazioni pervenute, RFI valuta i più opportuni ritorni di esperienza e l'eventuale adozione di azioni migliorative tese ad evitare il ripetersi degli stessi.

### Articolo 3

(Procedure di interfaccia)

1. Come previsto dalle norme vigenti, chiunque rilevi un "evento anomalo" è tenuto a comunicarlo immediatamente al Regolatore della circolazione di RFI, fornendo ogni elemento utile per definire i successivi provvedimenti operativi.

2. Il personale intervenuto sul posto (di RFI o IF), anche interfacciandosi con il referente degli altri Operatori ferroviari eventualmente coinvolti, cura la formale acquisizione di ogni informazione, documentazione o registrazione ritenuta necessaria a stabilire, fra l'altro, le condizioni dei veicoli ferroviari coinvolti nell'evento anomalo e l'individuazione del personale eventualmente coinvolto.  
In caso di incidente causato da indebito superamento da parte di un treno del limite assegnato al suo movimento (SPAD), detto personale di RFI e delle IF è tenuto ad effettuare i rilievi congiuntamente, al fine di determinare in maniera univoca le cause dello stesso.

3. L'attività di cui al comma 2 è svolta preliminarmente agli interventi di modifica dello stato dell'infrastruttura, degli impianti e dei veicoli al momento dell'evento anomalo, a meno che l'urgenza degli interventi non sia comprovata e legata al soccorso, alla sicurezza e all'incolumità delle persone. Ove possibile, i rilievi sull'infrastruttura e sul materiale rotabile dovranno essere svolti dal personale di RFI in contraddittorio con il personale delle IF coinvolte.

4. Per quanto riguarda gli altri Soggetti coinvolti nell'evento anomalo (p.e. le IA che operano per conto di RFI, Soggetti responsabili della manutenzione, Ditte raccordate, Fornitori di servizi, ecc.), è compito di RFI o delle IF, nel cui SGS ricade tale Soggetto, curare il loro coinvolgimento nel processo di accertamento delle cause e nelle successive, eventuali, conseguenti azioni, compreso lo scambio delle informazioni e degli elementi utili alle indagini, l'audizione delle persone informate sui fatti, l'accesso ai luoghi e l'ispezione agli impianti e ai mezzi interessati all'evento anomalo.

5. Qualora RFI o IF nominino una Commissione di indagine, la nota istitutiva di tale nomina deve essere inviata anche agli altri Operatori coinvolti.





Da parte degli altri Operatori ferroviari, in particolare, la suddetta nota deve essere inviata al:

- a) Responsabile SGS di RFI, in caso di: incidenti significativi, deragliamenti di treni o manovre, collisioni di treni o manovre con altro materiale rotabile in movimento;
- b) Responsabile della Direzione Produzione di RFI, nei casi di eventi indesiderati avvenuti a bordo delle navi traghetto che assicurano la continuità territoriale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con le isole;
- c) Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di RFI, in caso di: incidenti nei quali sono coinvolte IA o Ditte raccordate, incidenti ai PL, incidenti causati da SPAD, altri incidenti non previsti nei precedenti casi a) e b).

Le note istitutive di cui ai precedenti casi a) e b), dovranno essere inoltrate per opportuna conoscenza anche al Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di RFI nella cui giurisdizione ricade la località/tratta di accadimento dell'evento anomalo.

6. Il Presidente della Commissione di indagine (di RFI o IF) assume il ruolo di Referente per i rapporti di interfaccia con gli altri Operatori ferroviari coinvolti, al fine di garantire lo scambio degli elementi utili all'indagine, eventualmente corredati da referti tecnici e schede contenenti gli accertamenti ed i rilievi effettuati in coerenza con le disposizioni del citato decreto ANSF 4/2012.

7. In virtù del principio di cooperazione fra Operatori ferroviari, fissato nel regolamento (UE) 1078/2012 e nel D.Lgs. 162/2007 e s.m.i., i Presidenti delle rispettive Commissioni d'indagine (di RFI o IF) dovranno aver cura di condividere, per quanto possibile, le conclusioni delle proprie relazioni, tra loro e con gli altri Operatori interessati che ricadono nei rispettivi SGS (IA, Soggetti Responsabili della Manutenzione, Ditte Raccordate, Fornitori di servizi, Costruttori, Detentori, ecc.). In particolare dovranno essere condivise tutte le informazioni contenenti gli elementi tecnici pertinenti e utili a comprendere la interazione dei sottosistemi nella dinamica dell'evento incidentale.

8. Gli Operatori ferroviari coinvolti nell'evento anomalo sono tenuti a comunicare al referente di cui al comma 6 anche i dati relativi alla quantificazione dei danni occorsi. Verso RFI tale comunicazione deve avvenire con le specifiche modalità disciplinate dalle note RFI-SRQ\A0011\P\2016\0001195 del 03/11/2016 e RFI-SRQ\A0011\P\2017\0000721 del 04/7/2017.

#### Articolo 4

(Classificazione documentale)

Relativamente al personale di RFI, la presente disposizione di esercizio interessa tutte le Attività di sicurezza, tutti i Ruoli e tutti i Contesti Operativi.





## Articolo 5

(Avvisi, pubblicazione, entrata in vigore e abrogazioni)

1. Le IF e le Strutture centrali e periferiche di RFI interessate, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato, nonché di altri Soggetti eventualmente ricadenti nel proprio SGS, i contenuti della presente disposizione di esercizio.
2. Le Direzioni Territoriali Produzione di RFI sono tenute altresì ad informare le IA (che operano per loro conto) e le Ditte raccordate del contenuto della presente disposizione di esercizio, secondo le procedure del SIGS.
3. La presente disposizione di esercizio, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato pdf sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it) e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD di RFI, entra in vigore il 31 maggio 2018.
4. La disposizione di esercizio n. 18 del 2/12/2014 è abrogata.

Paola Pirmi

